

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Giancarlo Seitz
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 23 settembre 2016 n. 157.16 Carenza beni

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, il Consiglio di Stato ritiene doveroso formulare le seguenti osservazioni di carattere generale, necessarie per contestualizzare le questioni da lei poste con il suo atto parlamentare, precisando avantutto che al 1. gennaio 2017 la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà in vigore. La questione da lei posta con la sua interrogazione, riguarda quindi la prescrizione degli attestati di carenza di beni emessi prima del 1° gennaio 1997.

A seguito dell'introduzione della prescrizione degli attestati di carenza beni in 20 anni con effetto 1° gennaio 1997 e della norma transitoria della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, con il 31 dicembre 2016 tutti gli attestati di carenza beni emessi prima del 1° gennaio 1997 andranno in scadenza. A questo proposito il Governo si è chinato tempestivamente sulla questione, costituendo, nel mese di agosto 2010, un gruppo di lavoro ad hoc che ha successivamente elaborato una serie di proposte operative, le quali toccavano in particolare l'Ufficio esazione e condoni del Dipartimento delle finanze e dell'economia, a cui compete la gestione della maggior parte degli attestati di carenza beni (circa 240'000 casi inventariati relativi a debiti fiscali). Le proposte del gruppo di lavoro si sono tradotte in un inventario degli attestati di carenza beni di propria competenza da parte dell'Ufficio esazione e condoni, ritenuto come un rinnovo generalizzato dei termini di prescrizione avrebbe comportato un carico di lavoro troppo oneroso per il predetto ufficio e per gli uffici di esecuzione. Questo inventario ha consentito di sviluppare una banca dati nella quale sono confluiti tutti gli attestati. Essa ha permesso di rilanciare la procedura laddove si è ritenuto che vi fossero delle mutate e migliorate condizioni economiche dei debitori o ragioni di opportunità economica (importo elevato dell'attestato, ecc.).

Ad oggi l'attività ha portato al recupero di crediti incorporati negli attestati di carenza di beni per ca. 6 milioni

Il Consiglio di Stato, con l'avvicinarsi della decorrenza della norma e in ossequio alle disposizioni finanziarie in vigore, nel mese di aprile 2016 ha quindi richiesto a tutti i servizi dell'Amministrazione cantonale di chinarsi sulla questione e di valutare la possibilità di riattivare la procedura di incasso nel caso di un miglioramento della situazione economica del debitore. Analogamente alla procedura adottata per l'Ufficio esazione e condoni, a tutti i servizi dell'Amministrazione è stato chiesto in estrema sintesi di inventariare e controllare gli attestati di carenza beni di propria competenza, di valutare i singoli casi e, laddove possibile, di riattivare la procedura d'incasso. Un esercizio la cui difficoltà maggiore risiede nel fatto di poter disporre di elementi aggiornati relativi alla situazione finanziaria del debitore, in quanto, visto che i costi per il solo avvio della procedura esecutiva possono essere di alcune centinaia di franchi, occorre un'analisi completa della situazione patrimoniale del debitore prima di procedere con un rilancio della procedura d'incasso.

Fatta questa premessa, necessaria per evidenziare i passi compiuti per tempo dallo scrivente Consiglio al fine di anticipare il termine relativo alla scadenza degli attestati di carenza beni emessi prima del 1° gennaio 1997, rispondiamo come segue alle sue domande puntuali.

1. Per quale motivo il Consiglio di Stato non ha anticipato pubblicamente la scadenza dei termini di rinnovo dei Certificati Carenza beni, ad esempio con un comunicato stampa pubblico e privato?

I termini sono contenuti nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (cfr. Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994, art. 2 cpv. 5, entrate in vigore il 1° gennaio 1997). In quest'ottica, non è stato necessario anticipare pubblicamente la scadenza dei termini, ritenuto come tutti gli operatori del settore ne siano debitamente a conoscenza, anche alla luce dei passi intrapresi per tempo dal Governo in questo ambito sensibile.

2. Il CdS ha valutato una perdita finanziaria interna ed esterna nel caso di problematiche legate alla scadenza della legge LEF?

Innanzitutto occorre ribadire come la norma in questione preveda unicamente la prescrizione degli attestati di carenza di beni emessi prima del 1° gennaio 1997, non la "scadenza dell'intera legge", come si potrebbe desumere nella sua domanda. Si rammenta in ogni caso che il creditore può, in ogni momento, riattivare la procedura esecutiva facendo spiccare un nuovo precetto esecutivo avente quale titolo di credito l'attestato di carenza di beni (cfr. art. 149 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). In questo senso, se la procedura esecutiva dovesse sfociare in un nuovo attestato di carenza di beni, ripartirebbe un nuovo termine ventennale di prescrizione. Come detto, il nocciolo della questione risiede nell'evoluzione della situazione finanziaria del debitore e se le sue condizioni permettono oggi di rilanciare una procedura d'incasso.

3. Il CdS era al corrente della *non* possibilità di una proroga federale? Quale posizione prende al riguardo il CdS? A cosa è dovuta la mancata informazione ufficiale del termine di scadenza (mancata informazione comprovata anche dall'attività di Società specialistiche private, che si sono occupate in anticipo dell'analisi della citata problematica su mandato a pagamento dei clienti creditori)?

Come già rimarcato, il Consiglio di Stato era pienamente a conoscenza della prescrizione degli attestati di carenza di beni emessi prima del 1° gennaio 1997 e ha agito tempestivamente al fine di anticipare tale termine.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 10 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)